



COMUNE DI TARANTO
Direzione Sviluppo Economico Produttivo
Sportello Unico Attività Produttive



REGOLAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS E PLATEATICI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

ARTICOLO 6 – ATTIVITA ARTIGIANALI

**ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO
AUTORIZZATIVO DI DEHORS E/O PLATEATICI**

ARTICOLO 8 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 9 - RINNOVO DEHORS E/O PLATEATICI STAGIONALI CONTINUATIVI E SEMPLICI

ARTICOLO 10 - ATTIVITA'

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

**ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'OCCUPAZIONE PER MOTIVI DI INTERESSE
PUBBLICO**

ARTICOLO 16 – CANONE

ARTICOLO 17 - GARANZIA

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO TECNICO

ELABORATO GRAFICO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, per la realizzazione di *dehors* continuativo o stagionale, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica della Città.
2. Nel caso in cui vengono proposti e approvati "progetti integrati d'ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori - storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, facilmente rimovibili e smontabili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo privato, pubblico o asservito all'uso pubblico, tali da configurare e delimitare spazi funzionali ad attività economiche riguardanti i pubblici esercizi in sede fissa per la somministrazione assistita.
2. Per **plateatico** si intende l'insieme degli elementi di arredo siano essi tavoli, sedie, pedane, singoli o aggregati, senza copertura, facilmente rimovibili, con o senza paraventature lignee a giorno con altezza variabile stabilita nell'allegato tecnico da posizionare intorno alle coperture, solitamente realizzate con ombrelloni o tende retrattili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo privato, pubblico o asservito ad uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto.
3. Per **dehors o plateatico stagionale** si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche e ambientali sono stabilite nell'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, per un periodo complessivo non superiore a **180 giorni** (ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001) a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo (ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010).
4. Per **dehors o plateatico continuativo** si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche e ambientali sono stabilite nell'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a **tre anni** (ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001), a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo (ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010).
5. Per **plateatico semplice** si intende l'insieme degli elementi di arredo, siano essi tavoli, sedie, ombrelloni o tende parasole, facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo privato, pubblico o asservito ad uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, installati quotidianamente e rimossi al termine di ogni giornata, per un periodo complessivo non superiore a **90 giorni** (ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380/2001), a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors o plateatici di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico; elementi accessori;
 - c. elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, fioriere e paraventi, di cui all'allegato tecnico.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors/plateatico. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone Patrimoniale Concessorio non Ricognitorio e della TOSAP o imposte simili. Il rilascio di tale concessione avverrà previo parere della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del Comando della Polizia Municipale tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I Dehors e/o plateatici devono essere installati garantendo attiguità all'esercizio e non possono estendersi oltre il fronte del locale a cui si riferisce salvo specifiche autorizzazioni dei titolari delle attività limitrofe o del condominio confinante.
2. Non è consentito installare dehors, plateatici o parti di esso:
 - a. su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 (uno) dal tronco di alberi ed ad una distanza radiale inferiore a metri 15 (quindici) dagli accessi ad edifici di culto. La distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici, inoltre, non deve essere inferiore a metri 7 (sette);
 - b. a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, ovvero nelle zone oggetto di tutela, salvo autorizzazione della Soprintendenza.
3. Non è consentito richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 al fine di sanare situazioni di fatto. In tal caso, il proponente, prima di avanzare richiesta, dovrà obbligatoriamente smontare la struttura priva di autorizzazione.
4. La superficie massima autorizzabile risulta:
 - a. Fino al 100% della superficie del locale commerciale, nelle zone rientranti nel Borgo Ottocentesco, previa valutazione da parte della Soprintendenza;
 - b. Fino al 100% della superficie del locale commerciale, nelle zone rientranti nella Città Vecchia, previa valutazione da parte della Soprintendenza;
 - c. Fino al 100% della superficie del locale commerciale, nelle zone rientranti nel resto del tessuto urbano.
5. In prossimità di intersezioni viarie i dehors e/o plateatici non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere della Polizia Locale. In nessun caso

deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale.

6. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
7. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica (ossia il Dehors deve collocarsi in adiacenza al filo di fabbrica, ai sensi dell'art.20 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
8. La profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiede anche all'interno di aree pedonali sia a carattere permanente che temporaneo, è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 7; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50 per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso. Nei portici la profondità massima consentita è pari alla profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, purché ci sia un marciapiede al di fuori del percorso porticato. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima consentita non deve essere superiore al 30% della profondità della via. In tutti i casi deve comunque essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
9. I dehors e/o plateatici devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili ai sensi della L. 13/1989 e DPR 503/1996 e s.m.i.
10. L'autorizzazione all'occupazione del suolo da parte di pubblici esercizi tramite dehors o plateatici viene concessa solo se è previsto il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati nel locale.
11. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. Oltre che al fine di salvaguardarne i caratteri storico-architettonici, negli ambiti vincolati di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Civica Amministrazione può predisporre Progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali, contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto tra le Direzioni competenti e le associazioni di categoria per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta dell'Assessore competente alle attività economiche, può approvare "progetti integrati d'ambito" predisposti dalla Direzione Urbanistica, previo parere vincolante della Soprintendenza.
2. La Civica Amministrazione promuove incontri con le Associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative ai sensi della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 e s.mm.ii. "Codice del Commercio", al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito.
3. Le Associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito (qualora gli stessi non fossero presenti all'interno del piano strategico del commercio) relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors, alla competente Direzione Attività Economiche, che li trasmette alla Direzione Urbanistica per la valutazione tecnica.
4. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati dal Consiglio Comunale, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato, alla scadenza del titolo abilitativo già esistente senza possibilità di rinnovo e presentare formale istanza secondo quanto stabilito dall'articolo 7.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. Le attività artigianali di preparazione dei prodotti destinati al consumo diretto con esclusione di quelle in possesso del servizio di somministrazione assistita, nello specifico focaccerie, pasticcerie, gelaterie ecc., possono ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico prospiciente la medesima attività, esclusivamente per la installazione di tavolini alti da consumo o piani di appoggio realizzati con materiali, forma e tipologia compatibili con il contesto urbano. Tali attrezzature non possono coincidere con quelle tradizionalmente utilizzate dagli esercizi in possesso di somministrazione assistita. Altresì è consentita la collocazione di fioriere e cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. L'occupazione non dovrà recare intralcio al passaggio pedonale, rispettando le prescrizioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO DI DEHORS E/O PLATEATICI

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors, un plateatico stagionale, continuativo o semplice, su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve ottenere specifico titolo autorizzativo. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica, apposita istanza.
2. L'istanza di cui al comma 1, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina vigente sull'area su cui il dehors interferisce e l'eventuale presenza di

segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato;

- b. relazione tecnica;
- c. indicazioni tecniche dettagliate del materiale della eventuale copertura;
- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzione fotografica o copie di estratti di catalogo;
- e. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere allocato;
- f. nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- g. titolo di disponibilità dei locali;
- h. nulla osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- i. dichiarazione a firma di tecnico abilitato circa il rispetto del progetto presentato della normativa sulle barriere architettoniche, ai sensi della L. 13/89 e ss. mm. ed ii.;
- j. attestazione di regolarità dei versamenti canoni e tributi locali dovuti, risultante da certificazioni rilasciate dagli uffici competenti;
- k. atto unilaterale d'Obbligo per la rimozione della struttura al termine dell'occupazione del suolo pubblico ed al ripristino dei luoghi;
- l. polizza fideiussoria a garanzia della rimozione della struttura.
- m. Richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. 31/2017, nei casi previsti dalla norma vigente;
- n. Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs. 42/2004, nei casi previsti dalla norma vigente, comprendente esauriente documentazione dello stato dei luoghi in ordine alla presenza di ulteriori dehors, estesa all'intero contesto se la richiesta riguarda una piazza o uno slargo; entro una estensione non inferiore ai 30 metri a monte e a valle, se la richiesta è riferita ad una strada;
- o. Scia sanitaria;
- p. Deposito progetto strutturale (ex art. 93 del D.P.R. 380/2001), ove previsto, nei termini di cui alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009;
- q. impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- r. progettazione, redatta ai sensi del D.M. 37/08 e ss. mm. ed ii. e/o della normativa di settore vigente, in caso di realizzazione di impianti (elettrico, di diffusione acustica, apparecchi riscaldanti, ecc.) da installare nel dehors/plateatico;
- s. versamento del pagamento delle spese istruttorie;

- t. dichiarazione, a firma del richiedente, contenente il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del dehors, unitamente alla documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. e comprensiva dei documenti tecnici, da trasmettere comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo.
3. Ad avvenuta ricezione, sarà indetta dallo Sportello Unico, conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 160/2010.
- A tal riguardo si evidenzia che:
- a. l'istanza e la relativa documentazione sarà disponibile sul sistema di gestione documentale della piattaforma telematica per i soggetti abilitati e sarà inviata agli altri soggetti non abilitati agli indirizzi di posta elettronica certificata; in nessun caso si procederà con la trasmissione della suddetta documentazione in forma cartacea;
 - b. le Direzioni dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti (Urbanistica – Edilità, Polizia Municipale, Patrimonio, Tributi e Lavori Pubblici), nonché gli eventuali Enti esterni interessati, dovranno formulare le determinazioni di competenza, in termini di assenso o dissenso, congruamente motivate indicando ove possibile le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
4. Qualora le istanze interessino le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (art.10 D.Lgs 42/2004), dovrà essere acquisito formale atto di assenso da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con gli eventuali elaborati da essa richiesti. Tale autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, è sempre necessaria all'interno delle aree individuate nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento.
5. Su ciascun dehors sarà collocata apposita targa delle dimensioni di cm. 10x10, visibile agli organi di vigilanza e controllo, riportante gli estremi del titolo abilitativo, la superficie assentita e la denominazione dell'esercizio di cui è pertinenza.

ARTICOLO 8 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolo Autorizzativo per **dehors e/o plateatico stagionale** è rilasciato per un periodo complessivo non superiore a **180 giorni**, così come disposto dall'articolo 2 ed è soggetto a rinnovo con le modalità riportate dall'articolo 9. Sul provvedimento di autorizzazione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica della struttura realizzata. Inoltre, dovrà essere presentata negli stessi termini temporali apposita relazione tecnica asseverata sottoscritta da tecnico abilitato che il dehors e/o plateatico è stato realizzato in conformità a quanto riportato nelle planimetrie e nella relazione tecnica. La mancata presentazione della relazione di cui sopra, nonché eventuali difformità riscontrate produrranno l'effetto della decadenza immediata del titolo autorizzativo.
2. Il titolo Autorizzativo per il **dehors e/o plateatico continuativo** ha una validità massima di **tre anni**, dalla data del rilascio dello stesso, purché il titolare dell'esercizio, a cui è annessa la struttura, presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione inerente il proseguimento dell'occupazione del suolo

e la permanenza dei requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors e/o plateatico a quello autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti alle stesse strutture, riferiti agli anni precedenti. Costituisce causa di diniego per il prosieguo della autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

3. Nel caso di revoca della autorizzazione per il dehors e/o plateatico, per i motivi previsti dall'articolo 14, il titolare dell'esercizio non può presentare nuovamente istanza.
4. Dell'avvenuto rilascio del titolo Autorizzativo il Responsabile della struttura SUAP deve darne comunicazione, al Comando Polizia Locale, alla Direzione Patrimonio ed alla Soprintendenza (per i dehors ricadenti all'interno delle aree individuate nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento o per quelli che interessino le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di cui all'art.10 D.Lgs 42/2004).
5. Sulla struttura di ciascun dehors deve essere apposta e visibile per gli organi di vigilanza e controllo apposita targhetta identificativa recante gli estremi del titolo abilitativo, la superficie assentita e la denominazione del pubblico esercizio di cui è pertinenza.

ARTICOLO 9 - RINNOVO DEHORS E/O PLATEATICI STAGIONALI CONTINUATIVI E SEMPLICI

1. Il titolo Autorizzativo per il **dehors e/o plateatico continuativo, stagionale e semplice** può essere rinnovato, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e può essere soggetto ad un solo rinnovo consecutivo alla scadenza del primo rilascio. Il rinnovo decorrere dal 5° giorno successivo alla scadenza del precedente periodo di concessione e, in tale intervallo temporale, deve cessare l'occupazione del suolo.
2. La proroga del titolo Autorizzativo per il **dehors e/o plateatico stagionale, continuativo e semplice**, è soggetta alla disciplina della Scia. Il titolare dell'esercizio, trenta giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione, dovrà presentare in modalità telematica, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), allegando la dichiarazione redatta da un tecnico, attestante la totale conformità del dehors e/o plateatico a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali riferiti al periodo precedente. Costituisce comunque causa di diniego, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
3. La suddetta Scia, sarà inoltrata alle competenti Direzioni interessate e alla Soprintendenza per i dehors ricadenti all'interno delle aree individuate nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento o per quelli che interessino le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di cui all'art.10 D.Lgs 42/2004. Le Direzioni, entro 10 giorni dal ricevimento telematico, dovranno comunicare eventuali motivi ostativi, rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 10 - ATTIVITA'

1. Il dehors e/o plateatico non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di trasferimento in proprietà o gestione dell'attività di somministrazione (sub ingresso) il subentrante avrà diritto alla voltura del titolo Autorizzativo, previa presentazione di apposita istanza.
3. Il dehors e/o plateatico osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

ARTICOLO 11 – DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato dagli elementi costituenti il dehors e/o plateatico ai cittadini, al suolo pubblico o alle proprietà private, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il titolare del dehors e/o plateatico deve provvedere al ripristino. Nel caso di inerzia dei titolari di concessione, le Direzioni comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors e/o plateatici devono essere tenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors e/o plateatici non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito dal presente Regolamento.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della autorizzazione.
7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione del suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e/o plateatico.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico:
 - senza preventiva richiesta di autorizzazione;

- in misura eccedente la superficie segnalata;
- oltre i limiti temporali di efficacia;
- nelle ipotesi di decadenza di cui all'art.15 del presente regolamento;
- nel caso di manomissione del suolo pubblico;

il titolare dell'attività commerciale, cui la struttura è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione da parte dell'organo accertatore. L'obbligo di rimozione deve essere contenuto quale sanzione accessoria nel verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il SUAP, previa trasmissione del verbale di accertata violazione redatto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, adotta ordinanza di sgombero del suolo pubblico da eseguirsi entro il termine di giorni cinque dalla notifica dell'atto, con contestuale avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.
3. A seguito di segnalazione dell'organo accertatore, attestante il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del gestore dell'esercizio nel termine assegnato, il SUAP attiverà le procedure di sgombero mediante intervento di ditta incaricata dallo stesso attraverso la Polizia Locale, adoperando la garanzia di cui all'art. 17.
4. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia a carico dell'autore della violazione eventualmente in solido con il proprietario del materiale rimosso. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale di Polizia Municipale.
5. Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, sono così punite:
 - occupazione abusive ovvero in difformità delle prescrizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Codice della strada;
 - violazioni non previste dall'art. 20 del C.d.S. con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. In tal caso per il recupero delle somme dovute si seguiranno le procedure di cui alla legge n. 689/81 ed al vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di violazione di regolamenti o ordinanze.
6. Qualora le occupazioni effettuate dal presente regolamento comportino l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente del SUAP.
7. Qualora il segnalante violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della sospensione dell'occupazione da uno a 10 giorni, eventualmente differibile alla successiva stagione.
8. Qualora il segnalante violi per la quarta volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della decadenza dell'occupazione e con l'interdizione dalla possibilità di presentare nuova richiesta di autorizzazione per l'anno successivo.
9. Restan

10. o salve le facoltà attribuite al Sindaco dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, artt. 16 e 18, la quale prevede che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del C.P. e dall'art. 20 del C.d.S e successive modificazioni, il medesimo per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 18 della legge 94/2009, i verbali di accertamento relativi a violazioni inerenti occupazioni a fini di commercio, sono trasmessi, a cura della Polizia municipale nella sua qualità di organo accertatore, al Comando della Guardia di finanza competente per territorio. Saranno inoltre trasmessi all'ufficio Tributi minori, per l'accertamento conseguente e all'eventuale concessionario ove il servizio di riscossione sia esternalizzato.
12. Nel caso si tratti di de hors o plateatici soggetti a PUA – e quindi a PdC ai sensi del D.P.R. 380/2001 - saranno emessi i provvedimenti sanzionatori di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni sostanziali non autorizzate rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici e di illuminazione non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie.
3. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12 comma 6;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone Patrimoniale Concessorio non Ricognitorio e della TOSAP o imposte similari ;
 - d. nei casi previsti dall'art. 13 comma 2.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione (SUAP) secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere accertati dal Comando Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della autorizzazione (SUAP) per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'OCCUPAZIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Oltre a quanto previsto ai precedenti artt. del presente regolamento, l'occupazione del suolo pubblico può essere sospesa o decadere a seguito di provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. L'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
 - a. Ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio dove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvederà a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti la decadenza dell'occupazione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso.
 - b. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per irreperibilità del titolare o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del titolare della concessione del suolo pubblico;
 - c. Per altri motivi di rilevante interesse pubblico tra cui specificatamente comprese lo svolgimento di pubbliche manifestazioni a carattere culturale, sociale, politico, di pubblico spettacolo, ecc. e per i quali si fa espresso riferimento al "DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DI EVENTI E DESTINAZIONE DI SPAZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA CITTADINA "
3. Nel caso di sospensione o decadenza dell'occupazione di suolo pubblico di cui al presente articolo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente per i periodi non fruiti. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del segnalante, in detrazione al canone degli anni successivi.

ARTICOLO 16 – CANONE

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone Patrimoniale Concessorio non Ricognitorio e della TOSAP o imposte similari, determinato ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 27.03.2018.

ARTICOLO 17 – GARANZIA

1. Prima del rilascio del titolo Autorizzativo, dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento, compreso la rimozione del dehors, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione.

2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fideiussoria e/o deposito cauzionale, di importo pari a 3 volte il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico.
3. Lo svincolo della fidejussione dovrà essere autorizzato formalmente dall'Ufficio competente (SUAP), su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del dehors nonché del completo ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con dehors e/o plateatici relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.
2. I dehors e/o plateatici, installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, allo scadere della vigente autorizzazione, devono essere adeguati e pertanto, i titolari delle attività devono presentare nuova istanza conforme al presente Regolamento prima della scadenza della stessa autorizzazione.